



Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

e

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*”, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito “Fondo”);

VISTO l'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui “*il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo*”;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e, in particolare, l'articolo 15-bis, che apporta modifiche alla disciplina del Fondo;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*” e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 451 a 454, ai sensi delle quali:

- “*Per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454, i soggetti che erogano finanziamenti bancari*



assistiti dalla garanzia rilasciata ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, versano al relativo Fondo un premio, in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola operazione” (comma 451);

- *“I soggetti finanziatori di cui al comma 451 versano al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il premio aggiuntivo calcolato sulla base dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 454 del presente articolo entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono state richieste e ottenute le garanzie” (comma 452);*
- *“L'applicazione delle disposizioni dei commi da 451 a 454 non determina nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati, ulteriori rispetto a quelli applicati sulle operazioni di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge” (comma 453);*
- *“Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025, sono individuati ulteriori criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 451 a 453” (comma 454);*

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla definizione dei criteri di calcolo del premio aggiuntivo e delle ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 451 a 454, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

DECRETANO

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) *“Anno di riferimento”*: l'anno solare in cui sono state concesse le *garanzie*. Limitatamente all'anno corrispondente all'entrata in vigore del presente decreto, per “anno di riferimento” deve intendersi il periodo di tempo intercorrente tra la medesima data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre dello stesso anno;

b) *“Consiglio di gestione”*: l'organo, previsto all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, cui è affidata la gestione del *Fondo* ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del *Fondo*;

c) *“Disposizioni operative”*: le vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mimit.gov.it e www.fondidigaranzia.it;

d) *“Fondo”*: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche e integrazioni;



e) “*Garanzia*”: la garanzia rilasciata dal *Fondo* ai *soggetti beneficiari*, limitatamente alla sola forma tecnica della garanzia individuale e diretta, con esclusione, pertanto, della riassicurazione e della controgaranzia e della garanzia rilasciata su portafogli di finanziamenti;

f) “*Gestore del Fondo*”: il soggetto cui è affidata la gestione del *Fondo*;

g) “*Importo garantito totale*”: la somma degli importi garantiti sui finanziamenti per i quali la *garanzia* è stata richiesta dal singolo *soggetto finanziatore* a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e concessa nell’*anno di riferimento*;

h) “*Legge di bilancio*”: la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

i) “*PMI - Piccole, medie e micro imprese*”: le imprese così definite ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003;

j) “*Premio aggiuntivo*”: il premio dovuto ai sensi dell’articolo 1, commi 451 e seguenti, della *Legge di bilancio*;

k) “*Professionisti*”: le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni;

l) “*Regolamento CRR*”: il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

m) “*Soggetti beneficiari*”: le *PMI* e i *professionisti*;

n) “*Soggetti finanziatori*”: i soggetti che erogano finanziamenti assistiti dalla *garanzia*, come definiti dalle *disposizioni operative*;

o) “*Soglia di esenzione*”: l’importo pari a 200 milioni di euro;

p) “*Totale dei finanziamenti erogati*”: il totale dei finanziamenti, assistiti o meno dalla *garanzia*, erogati dal singolo *soggetto finanziatore* nell’*anno di riferimento* e sui quali il medesimo *soggetto finanziatore* ha rettificato gli importi ponderati per il rischio ai sensi dell’articolo 501 del *Regolamento CRR*, come certificato da Banca d’Italia a seguito delle specifiche rilevazioni dalla stessa condotte.

Articolo 2

(Ambito e finalità di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all’articolo 1, commi da 451 a 454, della *Legge di bilancio*, definisce i criteri per il calcolo del *Premio aggiuntivo* dovuto dai *soggetti finanziatori* nonché le relative modalità di attuazione.

Articolo 3

(Criteri per il calcolo del premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori)

1. Per le *garanzie* richieste e ottenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i *soggetti finanziatori* versano al *Fondo* un premio, in aggiunta alla commissione eventualmente dovuta per la concessione della singola *garanzia* ai sensi delle *disposizioni operative*. Tale premio aggiuntivo è calcolato, per ciascun *soggetto*



finanziatore, in funzione dell'*importo garantito totale* e della *soglia di esenzione*, secondo i criteri definiti al successivo comma 2.

2. Il premio aggiuntivo di cui al comma 1 non è dovuto qualora l'*importo garantito totale* non sia superiore al valore massimo tra il 30% del *totale dei finanziamenti erogati* e la *soglia di esenzione*. Nel caso in cui l'*importo garantito totale* sia superiore al valore massimo tra il 30% del *totale dei finanziamenti erogati* e la *soglia di esenzione*, il premio aggiuntivo di cui al comma 1 è dovuto solo per le quote di *importo garantito totale* in eccedenza rispetto al predetto valore massimo ed è calcolato come segue:

a) lo 0,5% sulle quote di *importo garantito totale* comprese tra il 30% e il 60% del *totale dei finanziamenti erogati* ovvero, qualora la *soglia di esenzione* sia compresa tra il 30% e il 60% del *totale dei finanziamenti erogati*, lo 0,5% sulle quote di *importo garantito totale* comprese tra la *soglia di esenzione* e il 60% del *totale dei finanziamenti erogati*;

b) l'1,5% sulle quote di *importo garantito totale* superiori al 60% del *totale dei finanziamenti erogati*, in aggiunta a quanto calcolato sulla base delle disposizioni di cui alla precedente lettera a), ovvero, qualora la *soglia di esenzione* sia superiore al 60% del *totale dei finanziamenti erogati*, l'1,5% sulle quote di *importo garantito totale* superiori alla *soglia di esenzione*.

3. Al premio aggiuntivo dovuto secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2 è applicata una riduzione del 50% qualora la somma degli importi garantiti sui finanziamenti per i quali la *garanzia* è stata richiesta dal singolo *soggetto finanziatore* a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del modello di valutazione disciplinato nella Parte IX, paragrafo A, delle *disposizioni operative*, e concessa nell'*anno di riferimento*, sia relativa ad almeno il 60% di *soggetti beneficiari* nelle fasce 3 e 4 del medesimo modello di valutazione.

4. I *soggetti finanziatori* versano il premio aggiuntivo sul conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, n. 22034, intestato al Fondo Centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il 30 giugno dell'anno solare successivo all'*anno di riferimento*.

5. In caso di omesso versamento del *premio aggiuntivo* entro il termine di cui al comma 4, sono avviate le procedure di recupero del credito per conto del *Fondo* mediante la procedura esattoriale di cui all'art. 121 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n.33, e il *Consiglio di gestione*, previa istruttoria del *Gestore del Fondo*, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, può deliberare sia limitazioni riferite all'ammontare massimo delle operazioni garantibili, sia l'inibizione a operare con il *Fondo*. Tali limitazioni, graduate in ragione della gravità dell'inadempimento, sono disposte per un periodo temporale definito, fino a un massimo di dodici mesi e comunque fino all'integrale versamento del *premio aggiuntivo*.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati, ulteriori rispetto a quelli applicati sulle operazioni di finanziamento alla data di entrata in vigore del presente decreto.



2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati per la concessione dei finanziamenti prevedono una clausola espressa ai sensi della quale in nessun caso è ammessa la traslazione, a carico dei soggetti finanziati, del *premio aggiuntivo* calcolato ai sensi dell'articolo 3, da parte dei *soggetti finanziatori*.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Adolfo URSO

Giancarlo GIORGETTI

